

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XIII Commissione

considerato che

la penisola salentina, con le province di Lecce, Brindisi e Taranto, rappresenta, delle 220.000 tonnellate della produzione olearia media annua dell'intera regione Puglia, una quota notevole pari a circa 100.000 tonnellate annue (20 per cento della produzione nazionale) e tale produzione è assicurata per la parte prevalente dalle cv. Ogliarola Salentina e Cellina di Nardò;

la regione Calabria, in particolare il largo comprensorio riferibile a Gioia Tauro e centri limitrofi ad alta vocazione olivicolo-olearia, produce mediamente altre 100.000 tonnellate/anno di olio proveniente, tra le altre, dalla cv. Ottobratica;

data la notevole mole degli alberi, le olive sono raccolte periodicamente da terra o su rete, dopo caduta spontanea o impiego di scuotitori meccanici e che l'olio d'oliva vergine prodotto è costituito prevalentemente da « corrente » e « lampante »;

gli oli, in particolare quelli appartenenti alle suddette categorie, presentano, soprattutto in conseguenza di particolari condizioni agronomiche, fitopatologiche (*Dacus oleae*), tecnologiche (giacenza prolungata delle drupe in oleificio) — anomalie nella composizione della frazione sterolica;

soprattutto gli oli provenienti dalla cv. Cellina di Nardò ed Ottobratica, rispettivamente per il Salento e per la regione Calabria, denunciano le più evidenti anomalie della composizione sterolica;

i corrispondenti risultati sperimentali — verificati su campioni di oli vergini d'oliva sicuramente genuini prodotti nella penisola salentina e nella regione Calabria e pubblicati da numerosi autori — mostrano con molta frequenza valori di be-

tasitosterolo inferiori a 93 per cento, limite minimo stabilito dai regolamenti CE n. 656/1995 e n. 2472/1997;

lo stato di disagio in cui versa l'olivicultura salentina, fortemente penalizzata soprattutto sul piano mercantile (anche per le possibili conseguenze penali) poiché l'olio prodotto con le sopra menzionate caratteristiche analitiche anomale, non potendo essere oggetto di contratti di magazzino, né tanto meno venduto all'intervento Aima, viene rifiutato oppure accettato soltanto a prezzi sensibilmente più bassi rispetto a quelli del prodotto di eguale valore mercantile, ma con indici analitici rientranti nei limiti di legge;

è necessario ricercare soluzioni che possano da una parte non allentare la difesa dell'olio vergine di oliva genuino, e dall'altra far sì che le anomalie riscontrate e riscontrabili sugli oli vergini di oliva salentini non penalizzino gli stessi, facendoli legalmente, ma erroneamente, considerare come prodotti adulterati;

va sottolineata la necessità (anche la corrente campagna olearia risulta anomala) a trovare soluzioni tecniche legislative, tali da risolvere in via definitiva ed in via d'urgenza la suddetta problematica, a difesa degli interessi legittimi degli olivicoltori salentini;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza iniziative necessarie a consentire la commercializzazione, ivi compresi i contratti di magazzino e la cessione all'intervento Aima, dell'olio d'oliva prodotto nella corrente campagna olivicola 1997/1998 con la sopra menzionata caratteristica anomala del valore del betasitosterolo;

a promuovere la verifica della validità della determinazione della composizione sterolica degli oli vergini correnti e lampanti e degli oli di sansa grezzi dopo che l'olio stesso è stato neutralizzato e decolorato, e ciò allo scopo di adottare le

opportune modifiche al regolamento CE n. 2472/97 ed alla norma commerciale COI;

a farsi rapidamente promotore di un provvedimento amministrativo comunitario, che renda obbligatorio, per le aziende che importano il contingente tunisino degli oli vergini d'oliva (ad elevata percentuale di betasitosterolo) l'acquisto, dalle Associazioni dei produttori olivicoli, a prezzo pieno di mercato, di eguali quantità di olio vergine d'oliva con betasitosterolo '93 per cento di provenienza salentina e calabrese.

(7-00463) « Poli Bortone, Losurdo, Aloi, Franz, Fino, Nuccio Carrara, Caruso ».

La Commissione VIII,

premesso che con deliberazione del Cipe in data 25 settembre 1997 — punto 4 — è stata disposta la ripartizione in via programmatica di parte dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

rilevata la situazione di oggettive difficoltà dell'opera di ricostruzione nelle zone della Campania e della Basilicata, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 a causa della inadeguatezza dei flussi finanziari;

considerate le situazioni dei comuni con maggiori danni e le oggettive esigenze sussistenti nei comuni ove la ricostruzione si effettua con il trasferimento dei centri abitati in altro sito con conseguenti specifici oneri a differenza di altri comuni (spesa per indennizzo di espropriazione delle aree per il nuovo insediamento, opere di urbanizzazione primaria *ex novo*, ricostruzione abitativa totale, opere di pubblico interesse, infrastrutture a servizio delle aree per il trasferimento delle attività produttive, raccordi stradali con la preesistente viabilità);

rilevata l'urgenza dell'adozione di provvedimenti per garantire la continuità dell'opera di ricostruzione;

impegna il Governo

affinché sia provveduto da parte del Cipe con la sollecitudine che la situazione richiede in ordine a quanto in seguito specificato:

a) riparto dei fondi assegnati in via programmatica con la deliberazione dello stesso Cipe in data 25 settembre 1997, punto 4, tenendo conto delle situazioni dei comuni con maggiori esigenze, con specifico riguardo a quelli ove la ricostruzione si effettua con il trasferimento dei centri abitati in altro sito, per i motivi oggettivi succitati;

b) assegnazione in via programmatica ed ulteriore riparto, tenendo conto delle situazioni di maggiori esigenze di cui alla precedente lettera a), della residua disponibilità dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450.

(7-00464) « Izzo Domenico, Pepe Mario ».

Le Commissioni II e III,

per sapere — premesso che:

in data 31 marzo 1998, il Governo ha risposto in Assemblea all'interrogazione Olivieri 3-02146, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, in riferimento al disastro del Cermis in Trentino del 3 febbraio 1998;

la risposta del Governo non offre chiarimenti adeguati alle questioni poste dall'interrogazione, segnatamente in ordine alla titolarità italiana della giurisdizione relativa al disastro del Cermis, ampiamente illustrata nella ricordata interrogazione, in tutti i suoi presupposti giuridici;

considerata altresì la concreta necessità di fare valere la titolarità italiana, non certo per bisogno di vendetta, bensì per assicurare il tempestivo accertamento della verità, che sarà senza dubbio più difficoltoso e lento qualora fosse riconosciuta la giurisdizione degli Stati Uniti sul caso;

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative idonee affinché la giurisdizione penale sulla tragedia del Cermis sia attribuita

all'autorità giudiziaria italiana alla luce della non rinuncia alla priorità sulla medesima da parte degli Stati Uniti;

a ricorrere, in caso di inerzia degli Stati Uniti, ai competenti organi di composizione delle controversie internazionali.

(7-00465) « Olivieri, Pezzoni, Meloni, Miraglia, Schmid, Bova, Paissan, Giuliano, Manzione, Carboni, Ruffino, Detomas, Carotti, Bonito, Mantovano ».